

## SENATO ACCADEMICO R. DEL 15/09/2009

Struttura competente: <b>Direzione Personale</b>	e p.c.: <b>Tutte le Direzioni ed Aree in Staff</b>
<b>OGGETTO: 4 - Personale Docente, Ricercatore e Tecnico-Amministrativo:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• a) <b>periodico aggiornamento sull'andamento dei costi del personale e della programmazione in relazione al FFO e alla situazione finanziaria dell'Ateneo per il triennio 2009-2011;</b></li><li>• b) <b>Risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni (art. 72, comma 11 come modificato dall'art. 17 comma 35 -novies della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78) – determinazioni e criteri.</b></li></ul>	

Il Rettore, ribadendo il costante impegno dell'Amministrazione nell'attività di monitoraggio del costo del personale, essendo la voce di spesa di massima incidenza sul FFO di Ateneo, e di continua informazione ai Competenti Organi Accademici, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione del 5/12/2008 e del 23/6/2009, ritiene oramai ineludibile procedere ad una valutazione della attuale compatibilità della programmazione già approvata con le effettive assegnazioni di risorse finanziarie consolidabili (FFO) da parte del MiUR all'Ateneo di Verona.

In particolare, anche in ossequio alle specifiche delibere del consiglio di amministrazione in proposito, è necessario verificare la coerenza dei costi della programmazione con gli equilibri generali del Bilancio e con il rispetto del vincolo normativo di cui all'art. 51, comma 4, della legge 449/1997 (limite del 90% reale e corretto) e, più in generale, con gli equilibri finanziari complessivi del bilancio generale di Ateneo.

In merito agli argomenti in oggetto, il Rettore presenta la seguente relazione.

### **A) PERIODICO AGGIORNAMENTO SULL'ANDAMENTO DEI COSTI DEL PERSONALE E DELLA PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE AL FFO E ALLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ATENEO PER IL TRIENNIO 2009-2011**

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5/12/2008 aveva approvato la Programmazione Triennale Fabbisogno di Personale Docente e Ricercatore – Anni 2008-2010, deliberata dal Senato Accademico in composizione Allargata nella seduta del 10/06/2008 e confermata nella seduta del 7/10/2008.

Le citate delibere di programmazione, cui si fa rinvio per la esauriente rappresentazione del quadro complessivo, sono intervenute in un contesto economico-finanziario del sistema universitario caratterizzato dalle nuove norme introdotte dal **decreto legge 10 novembre 2008, n. 180** recante «*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*» che, in particolare, attenuavano le restrizioni in tema di *turn-over* imposte dall'art. 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e riducevano, seppur di poco, i tagli al finanziamento statale per complessivi 213 milioni di euro (24 mln per il 2009, 71 per il 2010 e 118 per il 2011).

Facevano, inoltre, riferimento a orientamenti governativi in materia di contenimento dei costi del personale e politiche salariali e di riforma del sistema universitario che lasciavano intravedere possibilità di sostanziosi interventi di sostegno finanziario al sistema universitario oggetto, negli ultimi anni, di tagli sempre più pesanti.

Non vi è a tutt'oggi traccia di interventi in tal senso!

L'Ateneo, all'esito della manovra programmatoria, ha proceduto ad emanare i bandi per le procedure di valutazione comparative previste sia nella Programmazione Triennale Fabbisogno di Personale Docente e Ricercatore – Anni 2008-2010 che in quella prevista dalla precedente Programmazione per gli anni 2005-2007, rimaste in sospenso a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 230/2005, per un totale di n. 33 posti di prima e seconda fascia, come illustrato nell'

**allegato n. 1 di una pagina**

Il Consiglio di Amministrazione (delibera del 5/12/08) ha disposto che le nuove assunzioni di personale non avrebbero potuto essere **disposte prima del 1 gennaio 2012 e che fossero subordinate all'effettiva coerenza dei costi del personale di ruolo con gli equilibri finanziari complessivi e al rispetto dei limiti normativi e finanziari disposti dalla normativa vigente** (limite del 90% reale; limiti in materia di *turnover*).

Inoltre, **il rispetto di tali limiti e la verifica della coerenza finanziaria dovrà essere effettuata, di anno in anno, dall'Amministrazione e formalmente approvata dal Consiglio di Amministrazione** in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Tutto ciò premesso occorre ora evidenziare quanto segue:

In relazione alle Entrate è, innanzitutto, necessario constatare che le pesanti misure restrittive adottate del Governo nei confronti delle Università con l'effetto di una riduzione drastica del finanziamento statale (decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Legge Finanziaria 2009 – Tabella C ) non sono state superate.

Inoltre, si è avviata una ripartizione del FFO contenente una quota variabile di dimensione significativa (7%) subordinata ai risultati ottenuti dall'Università su attività didattica(34%) e, soprattutto, in attività di ricerca (66%).

Purtroppo la performance dell'Università di Verona, valutata sugli esercizi 2006-2007-2008, è risultata mediocre, consentendo il mantenimento del FFO ai livelli del 2008 solo grazie alla ripartizione di una quota di riequilibrio

Poiché, come sopra indicato, il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) del sistema nazionale, la cui disponibilità effettiva nell'anno 2009 è stata pari a **7.467 MLD** di euro, arriverà nell'anno 2011, dopo gli interventi governativi, a **6.147 MLD** di euro. Il **taglio** complessivo al FFO nazionale dal 2008 al 2011 è di **1.302 MLD** di **-17,5%**, è evidentemente facile anticipare una forte riduzione del FFO di Verona già a decorrere dal 2010, quando nella migliore delle ipotesi si potrà contare su una riduzione non superiore al 5%.

Il FFO è tratto dalla Tabella C del Bilancio dello Stato (Legge 244/07 Finanziaria 2008). Le somme indicate come quota "Patto" sono quelle stanziare a seguito del "Patto per l'Università e la Ricerca" firmato il 2 agosto 2007.

	2008	2009	2010	2011
FFO Totale (*)	6.869	6.893	6.163	6.029
Quota "Patto" (2008-2010) (*)	550	550	550	
	<b>7.419</b>	<b>7.443</b>	<b>6.713</b>	<b>6.029</b>
integrazione importi art. 1, comma 3, L. 1/2009 di conv. D.L. 180/2008*		+ 24	+ 71	+118
<b>Totale</b>	<b>7.419</b>	<b>7.467</b>	<b>6.784</b>	<b>6.147</b>

\* valori in milioni

In relazione ai **Costi** del personale di ruolo che, rappresentano la voce di spesa di massima incidenza sul FFO di Ateneo, si registrano tre eventi destinati ad incidere in maniera determinante per il rispetto del vincolo normativo di cui all'art. 51, comma 4, della legge 449/1997 (limite del 90% reale) e, più in generale, con gli equilibri finanziari complessivi del bilancio generale di Ateneo. Nello specifico:

- l'emanazione del DPCM 29/4/2009 pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2009 di adeguamento delle retribuzioni dei docenti e dei ricercatori del **3,77%** a partire dal 1.1.2009. Nel ricordare che, a norma dell'art. 2, comma 30, della Legge n. 230/2008 (Finanziaria 2009) gli adeguamenti retributivi del personale delle Università sono a carico dei rispettivi bilanci, il Rettore fa presente che il DPEF per il periodo 2009-2013 stimava il tasso di inflazione (che rappresenta l'indicatore per il calcolo degli incrementi retributivi) pari all'**1,5%** e che, prudenzialmente l'Amministrazione nel redigere il piano pluriennale di simulazione dei costi, aveva fissato all'**1,9%**. La variazione è pertanto dell'**1,87%** (quasi il doppio) con una maggiore spesa pari a circa **€ 1.200.000**
- il rinnovo del C.C.N.L. del comparto Università per il personale T/A e CEL – biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 12/3/2009, che prevede un incremento medio a regime del 3,2%. La variazione è pertanto dell'**1,3%** con una maggiore spesa pari a circa **€ 300.000**

- c) la Sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2009, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.2, comma 434, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 relativa al collocamento fuori ruolo nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo provvedimento. **Ciò comporta un onere aggiuntivo di circa € 580.000**(di cui € 420.000 per il personale già cessato e € 160.000 per il mantenimento in servizio del personale che sarebbe dovuto cessare).

Entrando nel dettaglio delle entrate statali della nostra Università sopra anticipate, va detto che, a tutt'oggi non si conosce l'assegnazione definitiva del FFO consolidato 2009, poiché sono in corso di completamento le attività di verifica da parte di tutte le università dei dati posti alla base del calcolo da parte del MiUR, ma, dalle informazioni in possesso, è possibile stimare un FFO 2009 pari a **€ 95.266.976,70**.

Se, quindi, il FFO per l'anno 2009 è sostanzialmente dello stesso importo di quello dell'anno precedente, a causa dei già richiamati tagli al FFO del sistema nazionale è di tutta evidenza che **l'assegnazione del FFO 2010 sarà destinata a subire una decurtazione** che al momento può essere stimata in circa **€ 4,5/5,5 milioni di euro**.

Pertanto il **FFO 2010** viene stimato in circa **€ 90.000.000**

Il costo stimato del personale di ruolo per l'Esercizio Finanziario 2010 e che sarà appostato nelle apposite voci del bilancio preventivo ammonta a **€ 87.000.000**

Il Rettore sottopone ora all'attenzione del Senato Accademico il quadro finanziario di sintesi per il triennio 2009-2011 come è ricostruibile sulla base dei dati ufficiali e delle informazioni al momento disponibili:

	2009	2010	2011
<b>FFO sistema Universitario</b>	<b>€ 7.467.313.000,00</b>	<b>€ 6.783.609.000,00</b>	<b>€ 6.147.969.000,00</b>
<b>FFO Università di Verona</b>	<b>€ 95.266.976,70</b>	<b>€ 90.000.000,00</b>	<b>€ 90.000.000,00</b>
costo del personale di ruolo*	€ 85.920.000,00	€ 87.000.000,00	€ 88.180.000,00
rapporto AF/FFO puro	<b>90,19%</b>	<b>96,67%</b>	<b>97,98%</b>
rapporto AF/FFO corretto	<b>81,32%</b>	<b>87,86%</b>	<b>89,14%</b>

NOTA\* = Tale costo è calcolato sul personale in servizio alla data del 15.9.2009.

Non sono considerati pertanto i costi relativi ai n. 33 posti delle Programmazioni 2005-2007 e 2008-2010.

Il tasso di incremento delle retribuzioni è così calcolato:

anno 2009: Doc e Ric al 3,77% reale - T/A e CEL al 3,2% reale

anno 2010-2011: Doc, Ric, T/A e CEL al 2,0% stimato

Il Rettore fa presente inoltre che i 33 posti di prima e seconda fascia relativi alle Programmazioni 2005-2007 e 2008-2010, illustrati nell'Allegato n. 1, costituiscono un **ulteriore** costo, che nella migliore ipotesi in cui tutti i vincitori fossero personale già di ruolo nell'Ateneo, sarebbe pari a circa **€ 2.144.592,88**(di cui **€ 292.290,00** relativi ai n. 9 posti della Programmazione 2008-2010 e **€ 1.852.302,88**relativi ai 24 posti della Programmazione 2005-2007).

Il Rettore rammenta, infine, che il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 "Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell' art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210" all'art. 2 (Bandi), comma 1, dispone che :**"Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"**.

Tutto ciò premesso e considerato, il Rettore, in considerazione di quanto sopra esposto in merito alla

difficile situazione finanziaria che può inficiare la copertura finanziaria dei posti banditi e comportare il superamento nel futuro prossimo del vincolo del 90%, di cui all'art. 51, comma 4, della citata legge, fa presente al Senato Accademico di aver preso in considerazione la necessità di revocare i n. 33 bandi di prima e seconda fascia relativi alle procedure di valutazione comparativa, allo scopo di scongiurare il rischio di un vero e proprio dissesto finanziario (ipotesi che, come noto, si realizza sia in caso di grave indebitamento, sia in caso di bilancio esclusivamente finalizzato alla copertura delle spese obbligatorie, cioè di quelle per il personale e per il funzionamento delle strutture).

Conseguentemente, ha richiesto al Direttore Amministrativo una puntuale verifica sugli aspetti tecnico-finanziari relativi ai costi del personale, presenti e futuri, e, più in generale, sulla tenuta degli equilibri finanziari complessivi del bilancio di Ateneo, nonché un parere tecnico sulla praticabilità della revoca dei bandi, allo stato delle cose.

In ordine alla prima questione e con riferimento a uno scenario futuro di breve-medio termine (3-5 anni), il Direttore Amministrativo, nel ribadire la difficile situazione finanziaria dell'Ateneo, alla luce del vigente quadro normativo (situazione, peraltro, non dissimile da quella di tutti gli Atenei statali italiani), ha confermato le stime di bilancio e le proiezioni di spesa effettuate dai competenti uffici. Pur tuttavia, precisa che la copertura finanziaria dei posti banditi è comunque assicurata dal bilancio di Ateneo, ma, per le considerazioni esposte dal Rettore e alla luce delle proiezioni effettuate dagli uffici, è evidente che l'incremento dei costi fissi potrebbe provocare in futuro l'impossibilità di mantenere lo stesso livello delle spese discrezionali assicurato negli ultimi 3 anni.

Per evitare questo rischio, occorre inevitabilmente aumentare le assegnazioni MiUR del FFO, attraverso il miglioramento delle *performance* dell'Ateneo in ordine alla qualità della didattica e della ricerca e/o le entrate proprie (contribuzione studentesca e finanziamenti esterni).

In proposito, essendo le istituzioni universitarie organizzazioni di tipo professionale (nel senso che le prestazioni garantite dall'istituzione consistono nella produzione di servizi che richiedono capacità professionali altamente specialistiche), si può ragionevolmente sostenere che promuovere azioni atte a motivare e a incidere positivamente sul capitale umano, quali quelle concernenti il potenziamento dell'organico e la valorizzazione delle risorse interne migliori, potrebbe addirittura rivelarsi strategico e vincente nella misura in cui queste azioni realizzeranno l'incremento della produttività scientifica dell'Ateneo e, conseguentemente, attireranno maggiori finanziamenti dal MiUR, dagli studenti e dal Territorio. Occorre valutare con grande senso di responsabilità il fatto che la programmazione in questione potrebbe in realtà limitarsi a mere ipotesi sostitutive se non addirittura a progressioni in carriera, con ciò vanificando l'aspettativa ora descritta.

A prescindere da quest'ultima eccezione, sotto questa prospettiva, appare di tutta evidenza la coerenza della nuova politica dell'Ateneo messa in atto sulla ricerca e testé approvata, con le misure volte a valorizzare il capitale umano, *in primis*, i docenti e i ricercatori, attraverso la programmazione a suo tempo deliberata.

Quanto alla seconda questione, il Direttore Amministrativo fa presente come ogni provvedimento amministrativo adottato discrezionalmente dall'Amministrazione in sede di autotutela fonda la sua legittimità sulla ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, compresenti nella vicenda e sulla conseguente valutazione, logica e motivata, circa la prevalenza dell'interesse pubblico che si vuole salvaguardare.

Nel caso di specie, il provvedimento di revoca dei bandi per poter resistere a obiezioni di legittimità dovrebbe essere conseguente alla rimodulazione o revoca della delibera sulla programmazione dei posti banditi, essendo questa il presupposto giuridico, necessario e propedeutico, per l'emanazione dei bandi.

In assenza di questo, è verosimile ipotizzare la posizione di difficoltà dell'Amministrazione a fronteggiare l'eventuale pesante contenzioso giudiziario e le possibili ripercussioni anche finanziarie in caso di soccombenza e di riconoscimento da parte del giudice di eventuali forme di risarcimento danni. Di conseguenza appare non percorribile l'ipotesi di revoca sopra indicata.

In questo contesto, infine, il Rettore ricorda le decisioni del Senato Accademico Allargato del 16 giugno 2009 sul reclutamento straordinario di giovani ricercatori:

*“omissis..., il Rettore propone al Senato di valutare comunque la possibilità, fermi restando i vincoli normativi e finanziari di legge, di un ulteriore adeguamento della programmazione attraverso il reclutamento straordinario di ricercatori cofinanziati dal MiUR ai sensi dell'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*In proposito, il Rettore riferisce che, con nota del 09/12/2008, n. 1813 e con successiva nota del 26/03/2009, n. 460*

...omissis...

il MiUR ha comunicato l'assegnazione complessiva, relativa alla **quota 2008**, a favore dell'Università di Verona dell'importo pari a € **357.819,00**, cui corrisponde la possibilità di procedere in regime di co-finanziamento all'assunzione di n. **18** ricercatori, di cui al piano straordinario di reclutamento previsto dall'art. 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, con un impegno in termini di Punti organico pari a **4,5 (18 X 0,25 = 4,5)**.

Il Rettore, ritenendo strategico cogliere l'opportunità del co-finanziamento statale, propone al Senato Accademico di impegnare per la **Programmazione Triennale Fabbisogno Personale Docente e Ricercatore – anni 2009/2011** i Punti organico necessari per procedere alla messa a bando dei **18 ricercatori cofinanziati**, in quanto da un lato consente di accedere alla relativa assegnazione ministeriale e dall'altro di perseguire gli obiettivi più volte definiti dal Senato Accademico in tema di investimento di risorse finanziarie finalizzate all'assunzione di giovani ricercatori, dando così continuità dell'azione volta al potenziamento della ricerca di Ateneo.”

A questo proposito, il Rettore sottolinea alla estrema difficoltà di poter far fronte sia alla programmazione del personale, per quanto possa rappresentare una spesa dilazionata nel tempo, quanto alla manovra di reclutamento di giovani che avrebbe una ben più forte valenza non solo di natura politica nei confronti del precariato, ma anche per un reale incremento del potenziale scientifico erogabile. E' purtroppo sostanzialmente impossibile offrire copertura finanziaria certa ad entrambe le operazioni. Di conseguenza, il Rettore, ritenendo fondamentale di importanza primaria per lo sviluppo e il miglioramento della produttività scientifica dell'Ateneo, mantenere un serio impegno verso l'assunzione di nuove qualificate leve, si attiverà presso Enti ed Istituzioni del Territorio per trovare forme di finanziamento esterno che consentano di non gravare ulteriormente il bilancio di Ateneo, per un periodo congruo di almeno 3-5 anni. Deve essere chiaro, tuttavia, agli Organi di Governo che, in una situazione di grave carenza finanziaria come è l'attuale, la possibilità di ottenere questi contributi è ben lungi dall'essere certa.

**B) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI 40 ANNI (art. 72, comma 11 come modificato dall'art. 17 comma 35-novies della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78) – determinazione e criteri.**

Il Rettore comunica che il legislatore con il comma 35-novies dell'art. 17 della legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, nr 78 è nuovamente intervenuto sulla facoltà delle pubbliche amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi, con i dipendenti che abbiano maturato una anzianità contributiva di quaranta anni:

*“Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:*

*«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, **risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici...omissis...***

*Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».*

Il Rettore, con specifico riguardo a questa disposizione, rileva come venga ancora reiterata una norma che non escluda dal suo ambito di applicazione i ricercatori universitari che, come noto, di fatto svolgono anche funzioni didattiche come i docenti universitari.

A tal fine il Rettore, condividendone le motivazioni, su espressa sollecitazione dei Ricercatori, fa presente di aver già sollevato la questione in sede CRUI e di essere tuttora disponibile a sollevare il problema in tutte le sedi istituzionali nazionali (MIUR – CRUI – Ministero e Rappresentanti locali in Parlamento).

Il Rettore ritiene che, nel procedere all'applicazione della norma sulla risoluzione del rapporto di lavoro, che

interessa alcune categorie, non si possa non tener conto dell'attuale scenario istituzionale e legislativo che mira ad un forte intervento riformatore di tutta la Pubblica Amministrazione, nella duplice direzione di un sostanziale ridimensionamento della spesa, contrassegnato da forti tagli ai finanziamenti al sistema universitario finalizzati specificamente alla riduzione degli organici, ma altresì ad una forte spinta a favorire un ricambio generazionale mediante l'assunzione di giovani leve e di ricercatori finanziata con risorse liberate dal turnover.

Per il quadro finanziario complessivo di riferimento si rimanda alle considerazioni espresse nel punto precedente della presente delibera.

Per consentire una compiuta valutazione dell'impatto della applicazione della normativa in esame nell'Ateneo di Verona, il Rettore fa presente che procedendo alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale previsto dal provvedimento di legge che ha maturato i 40 anni di contribuzione, si può prevedere, in una prima stima, per il periodo 2010-2012, un **risparmio complessivo** pari a:

- € **3.051.565,14** (di cui € 673.333,03 nel 2010, € 1.235.438,20 nel 2011 e € 1.142.793,91 nel 2012)

Pertanto, il Rettore, nel richiamare tutte le considerazioni finora svolte e sopra evidenziate, in merito alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni, propone l'approvazione delle seguenti **linee di indirizzo**:

1 – procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale ricercatore che ha maturato quaranta anni di anzianità contributiva salvo che non ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

**didattica:**

- ricercatore la cui permanenza in servizio sia condizione indispensabile per assicurare la soddisfazione dei **requisiti necessari quantitativi stabiliti dal MIUR** per l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale compresi nell'offerta formativa che siano giudicati irrinunciabili. Ai fini della valutazione della predetta condizione si terrà conto dell'offerta formativa già in essere al momento della maturazione del requisito di anzianità contributiva;

**ricerca:**

- ricercatore di ruolo Coordinatore di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito di un Programma Quadro. Per la verifica della predetta condizione si terrà conto dei contratti in essere al momento della maturazione del requisito di anzianità contributiva.

2 – procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale **tecnico-amministrativo** e dei **collaboratori ed esperti linguistici e degli ex lettori** che hanno maturato i 40 anni di contribuzione salvo che il Direttore Amministrativo, sentito il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo per il personale collaboratore ed esperto linguistico ed ex lettore, non ritenga con motivato provvedimento necessario non risolvere il rapporto per esigenze di servizio non altrimenti affrontabili.

Con l'occasione, il Rettore informa il Senato Accademico di aver ricevuto da più parti richieste sulla **possibilità e modalità di permanenza in ateneo per i docenti e i ricercatori cessati dal servizio**.

In proposito il Rettore ricorda che nulla osta, anche ai sensi dello Statuto vigente, a consentire a professori e ricercatori cessati, che ne manifestino l'interesse, di poter continuare a frequentare le strutture dipartimentali per attività culturali, scientifiche e di ricerca, segnalando, però, che le esangui casse dell'università non potranno sopportare **alcun onere finanziario aggiuntivo**.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere inoltrata al Direttore del Dipartimento, in modo che l'eventuale concessione e utilizzazione di tale opportunità sia decisa dal Dipartimento che ne determinerà anche le modalità operative. In particolare il Dipartimento nella valutazione dovrà operare la sua decisione alla luce dei seguenti **principi generali**:

- nessun onere finanziario a carico dell'Ateneo;
- valutazione condivisa da una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti;
- facoltà di prevedere la eventuale compartecipazione a proventi di attività scientifiche o conto terzi che vedano il coinvolgimento diretto, in qualità di collaboratori esterni, dei professori e/o

ricercatori in quiescenza;

- o valutazione periodica della sussistenza del reciproco interesse a proseguire nella collaborazione;
- o in caso di ex professori di materia clinica, nessun coinvolgimento formale in attività direttamente o indirettamente riconducibili a compiti assistenziali.

## Il Senato Accademico

- udita la relazione del Rettore;
  - viste le delibere del Senato Accademico del 10/06/2008 e 7/10/2008;
  - vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5/12/2008;
  - vista la normativa citata;
  - considerate le proiezioni del costo del personale di ruolo e delle assegnazioni di FFO per il periodo 2009-2011;
  - preso atto del parere e delle osservazioni svolte dal Direttore Amministrativo;
- all'unanimità

- a) **prende atto** della relazione del Rettore sulla situazione finanziaria complessiva dell'Ateneo e invita il Rettore stesso a tenere costantemente aggiornati i competenti organi dell'Ateneo sulla sua evoluzione;
- b) nel contempo, nel condividere le considerazioni e gli approfondimenti svolti dal Rettore e dal Direttore Amministrativo **si impegna** a sostenere, in tutte le forme possibili e nelle proprie Facoltà, l'azione del Rettore volta a motivare e responsabilizzare l'intero corpo docente per un innalzamento della qualità della didattica e della ricerca;
- c) **approva**, con riferimento alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno raggiunto l'anzianità contributiva di 40 anni, di cui al punto B) della premessa, le seguenti linee di indirizzo:

1 – procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale ricercatore che ha maturato quaranta anni di anzianità contributiva salvo che non ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

### **didattica:**

- ricercatore la cui permanenza in servizio sia condizione indispensabile per assicurare, la soddisfazione dei requisiti necessari quantitativi stabiliti dal MIUR per l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale compresi nell'offerta formativa che siano giudicati irrinunciabili. Ai fini della valutazione della predetta condizione si terrà conto dell'offerta formativa già in essere al momento della maturazione del requisito di anzianità contributiva;

### **ricerca:**

- ricercatore di ruolo Coordinatore di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea nell'ambito di un Programma Quadro. Per la verifica della predetta condizione si terrà conto dei contratti in essere al momento della maturazione del requisito di anzianità contributiva.

2 – procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale **tecnico-amministrativo** e dei **collaboratori ed esperti linguistici e degli ex lettori** che hanno maturato i 40 anni di contribuzione salvo che il Direttore Amministrativo, sentito il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo per il personale collaboratore ed esperto linguistico ed ex lettore, non ritenga con motivato provvedimento necessario non risolvere il rapporto per esigenze di servizio non altrimenti affrontabili.

3 – In ordine alla permanenza in Ateneo di docenti e ricercatori cessati dal servizio, approva le seguenti linee di indirizzo:

- o nessun onere finanziario a carico dell'ateneo.
- o valutazione condivisa da una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

- facoltà di prevedere la eventuale compartecipazione a proventi di attività scientifiche o conto terzi che vedano il coinvolgimento diretto, in qualità di collaboratori esterni, dei professori e/o ricercatori in quiescenza.
- valutazione periodica della sussistenza del reciproco interesse a proseguire nella collaborazione.
- in caso di ex professori di materia clinica, nessun coinvolgimento formale in attività direttamente o indirettamente riconducibili a compiti assistenziali.

La richiesta del docente e ricercatore volta a manifestare l'interesse di poter continuare a frequentare le strutture dipartimentali per attività culturali, scientifiche e di ricerca dovrà essere inoltrata al Direttore del Dipartimento e approvata dal Consiglio di Dipartimento interessato che ne determinerà anche le modalità operative.